

TI_GERICHTE 11.2023.69 vom 22. Dezember 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-12-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2023.69_d20201222

FR: TI_GERICHTE 11.2023.69 du 22 décembre 2020

IT: TI_GERICHTE 11.2023.69 del 22 dicembre 2020

Regeste

Appello irricevibile per assenza di motivazione

Erwägungen

E. 2

La procedura di interpretazione o di rettifica prevista dall'art. 334 CPC si articola in due fasi. Nella prima occorre determinare se sono date le condizioni per l'interpretazione o la rettifica della sentenza. Se tali condizioni sussistono, è necessario, in una seconda fase, formulare un nuovo dispositivo (DTF 143 III 522 consid. 6.1 con rinvii). Qualora l'autorità di primo grado respinga o dichiari inammissibile una domanda di interpretazione o di rettifica, la relativa decisione è soggetta a reclamo in virtù dell'art. 334 cpv. 3 CPC. Per contro, ove accolga la domanda di interpretazione o di rettifica, il primo giudice emette una nuova decisione nel merito (art. 334 cpv. 4 CPC). A quel momento comincia a decorrere un ulteriore termine di ricorso. Nella nuova decisione il giudice si pronuncia dapprima sull'esistenza di un motivo di interpretazione e in seguito rettifica oppure interpreta la decisione iniziale. I rimedi di diritto contro simile decisione sono quelli previsti per il merito (appello o reclamo) e non il reclamo dell'art. 334 cpv.

E. 3

Nel caso in esame, la lettera del 17 giugno 2023, come si è visto, si compendia in quanto segue: “Mi oppongo al divorzio da 22 dicembre 2020 (DM2019.4) –■ non ha firmato; - importo degli alimenti a 23 000.– !!! - il divieto di visita i miei bimbi !!! –■ (presunzione d'innocenza) Sostegno finanziario, sono dal 14. März 2020 fino ad oggi, 200.– franchi al giorno, danni da distanza tra padre e figlio !!! . Se non che, così argomentando, AP 1 tenta di ridiscutere, per altro senza particolare motivazione, la decisione di divorzio, passata in giudicato, ciò non è ammissibile in una procedura di interpretazione (DTF 143 III 524 consid. 6.3). Egli, per contro, avrebbe dovuto spiegare come mai la decisione impugnata sarebbe erronea. Ma in concreto difetta qualsiasi confronto con la motivazione del Pretore. Detto altrimenti, l'interessato neppure accenna ai motivi per cui – a suo parere – il primo giudice sarebbe incorso in accertamenti di fatti erronei o in applicazioni erronee del diritto nell'accertare che la decisione di divorzio era incompleta, o che la quota di comproprietà della proprietà per piani n. 693 di cui al fondo di base n. 469 RFD di _____ ancora intestata al convenuto costituisce un'unità funzionale con la proprietà per piani n. 692 del medesimo fondo di base ceduta da AP 1 a AO 1 in esito alla liquidazione del regime dei beni oppure che la volontà delle parti e del Pretore che aveva omologato la convenzione fosse quella di assegnare tutte le proprietà immobiliare dei coniugi in Ticino alla moglie.

E. 4

Se ne conclude che, privo di adeguata motivazione, l'“obiezione” vede la sua sorte segnata e può essere decisa da questa Camera in composizione monocratica (art. 48 b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG). Le spese processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma eccezionalmente si rinuncia a riscuotere oneri. Non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo stata invitata a formulare osservazioni in appello.

E. 5

Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in comberà all'appellante, nel caso in cui decidesse di introdurre ricorso in materia civile, dimostrare che il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge in concreto la soglia di fr. 30 000.–. Per questi motivi, decide: 1. L'“obiezione” è irricevibile. 2. Non si riscuotono spese processuali. 3. Notificazione a: – ; – avv. . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello

Il vicepresidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.